



Comune di Manerbio
(Provincia di Brescia)

**REGOLAMENTO
DISCIPLINANTE
IL MERCATO
AGRICOLO - ALIMENTARE
DI MANERBIO**

Approvato con deliberazione C.C. n. 56 del 24/07/2014

INDICE

Articolo 1 – Mercato agricolo-alimentare di Manerbio – Modalità istitutive.

Articolo 2 – Prodotti ammessi alla vendita.

Articolo 3 – Aree per il mercato agricolo-alimentare e loro posteggi.

Articolo 4– Soggetti ammessi alla vendita nel mercato agricolo-alimentare

Articolo 5 – Autorizzazioni all'utilizzo dei posteggi.

Articolo 6 – Rilascio dell'autorizzazione/concessione.

Articolo 7 – Canone per l'occupazione del suolo pubblico e TIA.

Articolo 8 – Svolgimento del mercato e comportamento degli operatori.

Articolo 9 – Sanzioni.

Articolo 10 – Rispetto degli altri Regolamenti comunali.

Articolo 11 – Entrata in vigore.

Articolo 1 – Mercato agricolo-alimentare di Manerbio – Modalità istitutive.

- 1 Il mercato agricolo-alimentare è istituito direttamente dall'Amministrazione Comunale con apposita delibera del Consiglio Comunale, mentre è demandata l'organizzazione, la gestione ed il controllo dei Servizi comunali individuati con atto adottato dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
- 2 Promotore del Mercato agricolo-alimentare è il Comune di Manerbio.

Area di svolgimento: Piazza Aldo Moro e/o Piazza Falcone nel periodo da Gennaio a Dicembre

giorni e fascia oraria di esercizio: tutti i sabato mattina dalle 8.30 alle 13.00, e/o domenica mattina;

cadenza del mercato: settimanale;

numero posteggi: massimo 20

- ⇒ **tipologia dei prodotti ammessi alla vendita:** formaggi, miele, latte e derivati, ortaggi, frutta, carne, salumi, farine, riso, pane, uova, vino, marmellate, confetture, sott'oli e sottaceti, passate e pelati, fiori piante e sementi. Saranno inoltre privilegiati i prodotti locali di stagione e tutti i prodotti tipici locali
- ⇒ **numero massimo di posteggi:** è stabilito in massimo 20, oltre un eventuale posteggio riservato all'Amministrazione Comunale per attività didattiche e divulgative pertinenti a finalità istituzionali.

Articolo 2 – Prodotti ammessi alla vendita.

- 1 Nel mercato agricolo-alimentare devono essere messi in vendita principalmente prodotti alimentari derivanti dalla coltivazione, lavorazione e trasformazione delle materie prime provenienti dai cicli produttivi agricoli (coltivazione del fondo, selvicoltura ed allevamento di animali) e dalle attività connesse di manipolazione, conservazione e trasformazione e prodotti tipici locali.

Articolo 3 – Aree per il mercato agricolo-alimentare e loro posteggi.

- 1 Per lo svolgimento del mercato agricolo-alimentare verranno utilizzate le aree pubbliche messe a disposizione dal Comune.
- 2 Disposizioni per i posteggi:
 - ⇒ Le dimensioni dei posteggi verranno valutate a seguito di richiesta dei partecipanti e quindi in base alle misure effettive dello stand/furgone espositivo
- 3 Il mercato agricolo-alimentare deve essere conforme alle norme igienico-sanitarie di cui al Regolamento 852/2004 CE e gli operatori sono soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità sanitarie competenti.

Articolo 4 – Soggetti ammessi alla vendita nel mercato agricolo-alimentare.

- 1 Possono esercitare la vendita diretta nel mercato agricolo-alimentare gli imprenditori agricoli, i produttori di alimentari a carattere artigianale e i venditori di prodotti tipici locali. Per quest'ultima categoria saranno disponibili fino ad un massimo del 10% dei posteggi disponibili.
- 2 L'assegnatario, persona fisica o società giuridica, può avere diritto ad ottenere un solo posteggio.

Articolo 5 – Autorizzazioni all'utilizzo dei posteggi.

- 1 Il diritto ad esercitare l'attività nel mercato agricolo-alimentare, che si svolge sul territorio comunale, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione o apposita concessione.
- 2 L'autorizzazione alla vendita e la concessione per l'utilizzo del suolo pubblico vengono rilasciate con un unico provvedimento dal Responsabile del Servizio competente.
- 3 L'autorizzazione dovrà contenere: i dati dell'imprenditore, la tipologia di merce per cui si autorizza la vendita, l'ampiezza dell'area utilizza, eventuali limiti o vincoli o divieti.
- 4 L'autorizzazione/concessione dovrà contenere, oltre quanto riportato nel precedente comma, anche i dati identificativi del posteggio e le relative misure di ingombro.
- 5 Le autorizzazioni possono avere valenza limitata alla stagionalità dei prodotti.
- 6 In ogni caso devono essere rispettate le disposizioni di natura fiscale tributaria e metrica.

Articolo 6 – Rilascio della autorizzazione/concessione.

- 1 L'autorizzazione/concessione all'utilizzo di un posteggio all'interno del mercato agricolo-alimentare istituito dal Comune, viene rilasciata attraverso bando di pubblico concorso.
- 2 Il bando, predisposto dal Responsabile della struttura comunale incaricata, riportante il termine ultimo per la presentazione delle domande ed i requisiti che si dovranno possedere, dovrà essere:
 - ⇒ pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio;
 - ⇒ inviato alle Associazioni Provinciali di categoria;
 - ⇒ inviato alle Associazioni dei consumatori.
- 3 Il Responsabile della struttura comunale competente provvederà all'istruttoria di tutte le domande pervenute ed alla formazione della graduatoria al fine del rilascio delle autorizzazioni disponibili, nel rispetto delle disposizioni generale del procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990.
- 4 La graduatoria sarà effettuata secondo l'attribuzione del seguente punteggio:

Criterio di assegnazione	Punti
Sede aziendale nel Comune di Manerbio	5
Sede aziendale nei comuni confinanti con il Comune di Manerbio	4
Sede aziendale in altri Comuni	2
Produzione biologica/integrata	2

- 5 Nel caso di parità di punteggio tra domande concorrenti si effettueranno le seguenti valutazioni:
 - ⇒ tipologia dei prodotti che si intende mettere in vendita con particolare riguardo ai prodotti tipici lombardi;
 - ⇒ in caso di ulteriore parità, la data di arrivo o presentazione della domanda. Per data di presentazione si intende la data che è stata apposta sulla domanda, a mezzo dell'apposito timbro a calendario, dall'ufficio protocollo del Comune.
- 6 L'esito delle domande, sarà comunicato agli interessati dopo la formazione della graduatoria.
- 7 Il rilascio dell'autorizzazione alla vendita e della concessione per l'occupazione del suolo pubblico (autorizzazione/concessione) è subordinato alla dimostrazione del possesso di tutti quei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, prescritti dal bando.

Articolo 7 – Canone per l'occupazione del suolo pubblico e TIA.

- 1 Il concessionario del posteggio dovrà corrispondere l'importo relativo per la rimozione e lo smaltimento rifiuti e per il consumo di acqua ed energia elettrica per ogni giorno di mercato. Dovrà corrispondere inoltre il canone per l'occupazione di suolo pubblico così come previsto dal Regolamento di Occupazione di suolo pubblico. Il pagamento sarà calcolato e comunicato dall'ufficio competente.
- 2 L'Ufficio Tributi è competente per la determinazione e la riscossione del pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico e per la determinazione e riscossione della TIA, secondo i vigenti regolamenti in materia.
- 3 Il pagamento sarà corrisposto semestralmente in maniera anticipata.

Articolo 8 – Svolgimento del mercato e comportamento degli operatori.

- 1 Nel rispetto delle funzioni e dei compiti, il Responsabile del Servizio ed il Responsabile della Polizia Locale possono emanare specifiche ordinanze.
- 2 La vigilanza ed il controllo del mercato agricolo-alimentare è affidata agli organi di Polizia Locale.
- 3 Vi è l'obbligo di partecipare al mercato agricolo-alimentare mediante presenza del titolare dell'impresa (o del legale rappresentante o dei soci nel caso di società). Qualora questi soggetti non possano presenziare è ammessa la sostituzione da parte di un collaboratore, di un dipendente o di un familiare, in ogni caso muniti dell'autorizzazione amministrativa in originale.
- 4 Dopo 3 assenze consecutive ingiustificate il posteggio verrà riassegnato ancorché già pagato.

- 5 I posteggi dovranno essere occupati dai titolari di autorizzazione /concessione tra le ore 7.30 e le 8.00 e resi liberi entro la mezz'ora successiva alla fine delle operazioni di vendita (ovvero entro e non oltre le ore 13.30).
- 6 I posteggi non occupati entro le ore 8.00 dai rispettivi titolari per assenza temporanea sono assegnati – tra le ore 8.00 e le ore 8.20.
- 7 I posteggi temporaneamente non occupati dagli assegnatari entro le ore 8.00 saranno assegnati agli operatori presenti titolari di autorizzazione, che vantino maggior presenze sul mercato; in caso di parità si farà riferimento all'iscrizione nel registro imprese.
- 8 L'agente di PL incaricato al mercato procederà alle ore 8.00 alla verifica dei posteggi temporaneamente liberi e provvederà alla loro assegnazione, indicherà nel preposto verbale le assenze dei titolari di posteggio e registrerà le presenze dei partecipanti alla "spunta" ai fini dell'aggiornamento della graduatoria di anzianità.
- 10 I titolari di autorizzazione di posteggio, dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:
- obbligo di rispetto di tutte le norme igieniche atte a garantire sicurezza e salubrità dei prodotti;
 - obbligo di esposizione dell'originale dei titoli autorizzativi;
 - obbligo di esposizione dei prezzi praticati nonché di tutte quelle indicazioni obbligatorie per norme di legge relative all'igiene degli alimenti e loro provenienza;
 - utilizzo degli strumenti di peso e misura conformi alle disposizioni metriche vigenti;
 - alla fine del mercato, dovrà lasciare il proprio posteggio libero da ogni ingombro ed i rifiuti dovranno essere posizionati ordinatamente per il successivo ritiro;
 - trattandosi di utilizzo di suolo pubblico è vietata qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento della superficie, degli arredi e dell'area verde.
- 11 Il Comune si riserva di emanare disposizioni, nel rispetto delle leggi vigenti, al fine di disciplinare l'attività dei mercati al fine di tutelare la sicurezza, l'igiene, la concorrenza e la trasparenza dei prezzi.

Articolo 9 – Sanzioni.

1 Le violazioni alle norme stabilite dal presente Regolamento vengono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria edittale da €50,00 ad €300,00.

Articolo 10 – Rispetto degli altri Regolamenti comunali.

Chi intende effettuare l'attività di cui al presente Regolamento è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai vari regolamenti comunali vigenti, relativamente agli aspetti urbanistico/edilizi ed igienico/sanitari, di occupazione suolo ed aree pubbliche, di polizia stradale, di polizia urbana, di polizia metrica ed annonaria.

Articolo 11– Entrata in vigore.

Il presente Regolamento, composto da 11 articoli, entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti dal vigente Statuto Comunale.